

ING. LAURENTI RODOLFO  
Borgo Mimose, 106  
45014 PORTO VIRO (RO)



Al Responsabile per la Trasparenza  
Consorzio di bonifica Delta del Po  
Via Pordenone 6  
45019 TAGLIO DI PO (RO)

OGGETTO: Dichiarazione annuale di insussistenza cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 39/2013

In relazione alla carica di Vicedirettore del Consorzio di bonifica Delta del Po il sottoscritto Ing. Rodolfo LAURENTI, consapevole delle responsabilità civili e penali relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito consorziale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Porto Viro, 08.06.2021

IL VICEDIRETTORE  
Ing. Rodolfo LAURENTI

ING. LAURENTI RODOLFO  
Borgo Mimose, 106  
45014 PORTO VIRO (RO)



Al Responsabile per la Trasparenza  
Consorzio di bonifica Delta del Po  
Via Pordenone 6  
45019 TAGLIO DI PO (RO)

Il sottoscritto Ing. Rodolfo Laurenti, consapevole delle responsabilità civili e penali relative a dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

### DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono cause di inconfiribilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/131<sup>1</sup>

### DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito consorziale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Porto Viro, 08.06.2021

IL VICE DIRETTORE  
Ing. Rodolfo LAURENTI

\\SERVER01\Settore Affari legali e Affari Generali\Capo Settore\TRASPARENZA\SITO\4 PERSONALE\1 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE\DICHIARAZIONE incompatibiltu.doc

#### **<sup>1</sup> Art. 3 – Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
  - gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  - gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
  - gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  - gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.
5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.